

DELIBERAZIONE 16 GENNAIO 2014
5/2014/R/COM

AVVIO DI PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145, RECANTE INTERVENTI URGENTI DI AVVIO DEL PIANO "DESTINAZIONE ITALIA" PER IL CONTENIMENTO DELLE TARIFFE ELETTRICHE E DEL GAS

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 gennaio 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 99, n.79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la memoria dell'Autorità 13 gennaio 2014, 1/2014/I/COM, per l'audizione presso la 6^a e 10^a Commissione della Camera dei deputati sul disegno di legge di conversione del decreto legge 145/13.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, del decreto-legge 145/13 disciplina materie incluse tra le competenze dell'Autorità e, in particolare, dispone:
 - al comma 1, che *"l'Autorità aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato"*;

- al comma 2, che *“a decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall’Autorità ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell’articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l’energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull’energia prodotta”*;
- ai commi da 3 a 6, che i produttori di energia da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive o tariffe premio possono:
 - a. continuare a godere del predetto regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo;
 - b. optare per una rimodulazione dell’incentivo spettante, volta a valorizzare la vita utile dell’impianto. Simile opzione dà diritto a un aumento del periodo di incentivazione pari a 7 anni, a fronte di una riduzione immediata dell’incentivo stesso, la cui entità sarà definita con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere dell’Autorità in relazione al periodo residuo spettante, al tipo di fonte rinnovabile, al tipo di incentivo e ai costi per la rimodulazione;
- ai commi da 12 a 14, che la Regione Sardegna possa bandire, entro il 30 giugno 2016, una gara per la realizzazione nel territorio del Sulcis iglesiente di una centrale termoelettrica a carbone dotata di una sezione per la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica e che a tale centrale siano riconosciuti degli incentivi economici commisurati all’energia elettrica prodotta immessa in rete, i cui relativi oneri saranno coperti attraverso le tariffe elettriche;
- al comma 16, che l’articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 164/00 riguardante le disposizioni relative alla valorizzazione delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini dell’affidamento tramite gara delle concessioni per la gestione del servizio, sia modificato. Tale modifica incide sulla modalità di determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente e, in particolare su:
 - a. la determinazione del predetto valore di rimborso nei casi in cui nelle convenzioni e nei contratti di concessione in essere non siano previste disposizioni in merito;
 - b. il trattamento dei contributi privati;
- il citato decreto-legge 145/13 non è stato ancora convertito in legge, e pertanto le disposizioni sopra richiamate potrebbero subire modifiche in sede di conversione.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno avviare un procedimento per l’adozione di provvedimenti ai fini dell’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 145/13 sopra richiamate;
- a tal fine, siano considerate anche eventuali modifiche delle predette disposizioni in sede di conversione del citato decreto-legge

DELIBERA

1. di avviare procedimenti finalizzati alla formazione di provvedimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 145/13, come eventualmente modificato dalla relativa legge di conversione, per quanto di competenza dell'Autorità;
2. di attribuire la responsabilità dei predetti procedimenti ai Direttori della Direzione Mercati e della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, ciascuno per le proprie competenze;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni